

PROCEDURE CONCORSUALI

di GIANLUIGI FINO

Debiti insoddisfatti all'esito di una procedura concorsuale

L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l'inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale.

L'esdebitazione del debitore incapiente è disciplinata dall'art. 283 del Codice della crisi che prevede: *"Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, **può accedere all'esdebitazione solo per una volta**, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%".* Per quanto riguarda la **"meritevolezza" del debitore**, la norma è chiara nello specificare, nel comma 7 dell'art. 283, che il giudice, nel compimento delle sue valutazioni *"assunte le relative informazioni"* accerta *"l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebito"*.

Per accedere allo strumento dell'esdebitazione, il richiedente deve innanzitutto **raccogliere e produrre tutta la documentazione necessaria**, che deve essere completa e accuratamente raccolta, poiché qualsiasi omissione o errore può compromettere l'accoglimento della domanda.

Una volta raccolta tutta la documentazione, il richiedente deve **presentare la domanda di esdebitazione al Tribunale competente** per territorio per **tramite dell'Organismo della Composizione della Crisi (OCC)**, che svolge un imprescindibile ruolo di intermediario e assistenza tecnica durante l'intera procedura.

Oltre alla già menzionata documentazione, l'OCC produrrà una **relazione particolareggiata** in cui verranno evidenziate le cause dell'indebitamento, le ragioni che hanno portato al sovraindebitamento, la diligenza tenuta dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni e, infine, l'analisi sulla veridicità e completezza della documentazione prodotta.

Inoltre, ai sensi dell'art. 283, c. 5, l'OCC deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del **merito creditizio** del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

Depositata la domanda, il Giudice competente, assunte tutte le informazioni utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo e colpa grave, **concede, con decreto, l'esdebitazione del debitore incapiente**, indicando anche le modalità e i termini entro cui il debitore deve presentare, pena la revoca del beneficio, la **dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze** di cui all'art. 283, cc. 1 e 2 del Codice della crisi.

Al decreto di concessione dell'esdebitazione, è possibile **proporre reclamo nel termine di 30 giorni** dalla sua comunicazione. Nel caso in cui venga presentata opposizione, il Giudice instaura un contraddittorio tra il debitore e il/i creditore/i opponente/i, al culmine del quale viene presa una decisione (reclamabile ai sensi dell'art. 50 del Codice della crisi) con la quale si conferma o si revoca il decreto.